

Approvata con delibera di Giunta n. 38 del 08 aprile 2021

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Provincia di Ravenna**

Rep. n. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO BASSA ROMAGNA – PER ATTIVITÀ' DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI MESSI IN ATTO DAL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA A FRONTE DELLA GESTIONE EMERGENZA COVID PER L'ANNO 2021.

Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, il giorno _____

TRA

- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (P.IVA 02291370399), con sede in Lugo Piazza Martiri n. 1 - rappresentata dalla *Dott.ssa Carla Golfieri*, nata a Lugo (Ra) il 16/12/1959 - che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione stessa - ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Organizzazione e del Decreto del Presidente dell'Unione n. 33 del 24/12/19 con il quale è stata conferito alla Dott.ssa Carla Golfieri l'incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente Amministrativo, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 22 del vigente Regolamento Generale di Organizzazione, presso l'area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dal 27/1/2020 al 26/1/2023, in esecuzione della Delibera di Giunta Unione n. _____ del _____;

E

Croce Rossa Italiana – Comitato della Bassa Romagna con sede legale in Lugo (RA), Viale degli Orsini, 17 (C. F. 91020090394), d'ora in avanti denominata CRI, rappresentata dal Presidente, Sig. Roberto Faccani nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso l'Ente;

Premesso che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi che necessitano di supporto al domicilio anche sul territorio locale richiede l'assunzione di iniziative utili al sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione, quali supporto alle persone anziane e alle persone fragili, assistenza a chi è in quarantena e nei propri

domicili, persone comunque impossibilitate ad uscire per acquistare beni essenziali di prima necessità;

- è necessario garantire la fornitura di beni alimentari, farmaci e, più in generale, assistenza, alle fasce più deboli della popolazione e ai nuclei familiari che, per varie ragioni, non si possono spostare dal loro domicilio

Visto il Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante *“Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”* ha attribuito alla C.R.I., associazione privata di interesse pubblico, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, l'esercizio di attività di interesse pubblico in ausiliarità ai pubblici poteri, tra cui:

- organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

Considerato che il medesimo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 prevede che per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono stipulare convenzioni con strutture operative del Servizio nazionale della C.R.I..

Richiamata la seguente normativa:

- Legge n. 382/2000 che riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività' come espressione di partecipazione, solidarietà' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità' di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
- Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002 e successive modificazioni e integrazioni che riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale;

- Legge Regione Emilia Romagna n.12/2005 che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove la valorizzazione delle risorse umane organizzate in forma di associazioni di volontariato per svolgere attività solidaristiche e di pubblica utilità;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2230 del 21 dicembre 2016 ad oggetto: “Definizioni e linee guida in materia di accompagnamento sociale” che definisce come accompagnamento sociale “l’insieme delle attività, gestite dai comuni, singoli o associati, con proprio personale o tramite volontari, regolarmente iscritti in apposito elenco comunale, o mediante convenzione con i soggetti del terzo settore di cui alle leggi regionali n. 34 del 2002 (associazioni di promozione sociale) e n. 12 del 2005 (organizzazioni di volontariato), regolarmente iscritte nei registri regionali, finalizzate ad assistere negli spostamenti persone in stato di bisogno o fragilità, con ridotte capacità motorie e/o scarsa autonomia, prevalentemente anziani, persone con disabilità o minori privi di idonea rete familiare”;

Preso atto che il Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le regioni, le province autonome e gli enti locale:

Considerato che con Delibera di Giunta dell’Unione nr. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione che regola la collaborazione con la CRI – Comitato Bassa Romagna finalizzata a garantire la fornitura di beni alimentari, farmaci, servizi di trasporto, più in generale, assistenza alle fasce più deboli della popolazione e ai nuclei familiari che, per varie ragioni, non si possono spostare dal loro domicilio;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – OGGETTO

L’Associazione accetta e si impegna, nell’ambito della propria attività, a realizzare la fornitura di beni alimentari, farmaci, servizi di trasporto, consegna pasti, assistenza domiciliare e più in generale, supporto alle fasce più deboli della popolazione e ai nuclei familiari che, per varie ragioni, non si possono spostare dal loro domicilio.

L’associazione, inoltre, si impegna ad attivare il proprio numero telefonico

di emergenza nelle giornate prefestive e festive al fine di rendere pronte risposte alle esigenze del territorio.

Gli interventi saranno concordati con il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni, ed in particolare con i referenti del Servizio Sociale Professionale.

Art 2 - PERSONALE

Per lo svolgimento del progetto la CRI – Comitato della Bassa Romagna si avvale prevalentemente di volontari aderenti all'organizzazione stessa e verifica il possesso da parte dei volontari aderenti delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, così come previsto nella vigente normativa.

Art 3 – DURATA

La presente convenzione è valida per l'anno 2021.

ART. 4 - RIMBORSO SPESE.

L'Unione, dietro presentazione di note delle spese sostenute, si impegna a corrispondere un contributo complessivo massimo di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 quale rimborso delle spese effettivamente sostenute relative al carburante, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale specifici per l'assistenza domiciliare, alle spese di manutenzione mezzi, alle spese generali di gestione, quali ad esempio, spese telefoniche ed € 5.000,00 per l'acquisto di derrate alimentari, farmaci ed altri generi di prima necessità.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'Unione si impegna ad anticipare la prima trince di pagamento pari ad € 5.000 che sarà successivamente conguagliata a presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 5 - OSSERVANZA NORME COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione garantisce il rispetto normativo e assicurativo nei confronti del personale (di cui al precedente art. 2) impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, fermo restando la piena e completa responsabilità dell'Associazione per eventuali inadempienze.

L'Associazione garantisce l'attivazione di apposite coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito del personale impegnato e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

L'associazione solleva l'Unione da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa che possa derivare dall'attività svolta e oggetto della presente convenzione.

ART. 6 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) n. 2016/679, si precisa che le informazioni accessibili relative ai beneficiari delle attività di cui alla presente convenzione sono:

- dati anagrafici delle persone che usufruiscono delle attività, indirizzo di residenza, recapiti telefonici. L'Associazione dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento delle attività sono dati personali e come tali, soggetti al Codice per la protezione dei dati personali.

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento delle attività e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei volontari/operatori impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione degli obblighi di segretezza sopra evidenziati e risponde nei confronti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dalle persone impiegate nel servizio.

Art. 7- REGISTRAZIONE E SPESE DELLA CONVENZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 , comma 1, della L. 266/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Area Welfare - Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Dott.ssa Carla Golfieri

Il Presidente Croce Rossa Italiana – Comitato Bassa Romagna
Sig. Roberto Faccani